

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 474)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERTINI e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1972

Disciplina dell'uso della denominazione del cristallo

ONOREVOLI SENATORI. — Si premette che nei mercati di vendita del cristallo si registrano confusioni per la presenza di prodotti con denominazione affine.

Trattasi di un mercato sempre più dilatantesi, considerando che il cristallo viene usato largamente anche in edilizia per la costruzione di infissi, oltre che nell'arte dell'arredamento per l'argentatura di specchi.

Poichè il cristallo, molato e lustrato, in lastre è un prodotto da giudicarsi pregevole per le sue caratteristiche altamente qualitative, non può essere consentito che il consumatore debba ulteriormente essere esposto al costante rischio di essere ingannato.

Ciò anche per proteggere il prestigio di un prodotto con notevoli riflessi positivi nei mercati esteri ove la sua offerta in

quanto corrispondente alle caratteristiche del cristallo può avere maggiore capacità di diffusione con conseguenti benefici di natura finanziaria per la nostra bilancia dei pagamenti, senza ingenerare dubbi e perplessità, circostanza questa che può contrarre la domanda da parte del consumatore.

Si rende pertanto inderogabile procedere alla regolamentazione della materia per quanto riflette la denominazione del cristallo così come è già avvenuto per gli altri prodotti, alludendo all'uso dei nomi « cuoio », « pelle », e « pelliccia » disciplinato con la legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

Per queste considerazioni, non si dubita che il presente disegno di legge trovi sollecito e benevolo accoglimento da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il nome « cristallo » per denominare lastre piane, è riservato ai prodotti con peso specifico 2.5 e con durezza da 5 a 6.3 derivati da procedimenti di molatura e lustratura meccanica oppure per colata su bagno di stagno fuso.

Art. 2.

È fatto divieto di immettere al consumo prodotti in lastra con denominazione « mezzo cristallo » ovvero con denominazioni affini, quando trattasi dei prodotti che non hanno le caratteristiche di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.

Art. 4.

L'accertamento delle proprietà dei prodotti, oggetto della disciplina prescritta nella presente legge, è effettuata, in tutti i casi in cui sia necessario, dalla stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.

Art. 5.

Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione sempre che il fatto non sia perseguibile per altro titolo di reato più grave.